

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

Doc. IV-ter
n. 3

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CLAUDIO REGIS

**per il reato di cui agli articoli 110, 595, commi 1 e 3, del codice penale, 1 e seguenti della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Biella**

il 1° luglio 1995

Tribunale di Biella
Ufficio del GIP

Biella, 27 giugno 1995

ORDINANZA

TRASMISSIONE ATTI AL SENATO DELLA REPUBBLICA

(articolo 68 della Costituzione e articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165)

Il giudice per le indagini preliminari, dopo che:

il Pubblico Ministero ha esposto i fatti e chiesto il rinvio a giudizio;

preliminarmente la difesa del senatore Claudio Regis ha prodotto copia fotostatica del tesserino rilasciato dal Senato della Repubblica il 15 aprile 1994 attestante in riferimento a Claudio Regis la carica di Senatore della Repubblica nonché copia del decreto-legge del 12 maggio 1995, n. 165;

il difensore del senatore Regis ha dichiarato non doversi procedere in relazione all'articolo 68 della Costituzione e all'articolo 3 del decreto-legge del 12 maggio 1995, n. 165, e in subordine doversi emanare ordinanza di sospensione del procedimento e trasmissione degli atti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge: ha dichiarato altresì di non doversi procedere per la carenza dell'elemento materiale soggettivo del fatto contestato in *sub* applicazione articolo 51 del codice penale;

il difensore di Azzoni ha dichiarato non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato;

il Pubblico Ministero ha insistito sulla richiesta di rinvio a giudizio e si è opposto alla trasmissione degli atti al Senato della Repubblica;

sentite le parti in ordine all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

osservato che il contesto nel quale si è sviluppata la vicenda e cioè accesa dialettica politica tra il senatore Regis e l'avvocato Sandro Delmastro Delle Vedove con riferimento a questioni legate a candidature nelle recenti elezioni amministrative ponga seri dubbi sulla sussistenza nella fattispecie della scriminante in parola soprattutto con riferimento al concetto ed estensione di condotta posta in essere nell'esercizio delle funzioni senatoriali;

ritenuta dunque non manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa del senatore Regis;

ritenuta l'opportunità di non separare allo stato le posizioni dei due attuali imputati anche al fine della deliberazione della Camera di appartenenza di accertare in capo all'Azzoni la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato,

P.Q.M.

ordina la diretta trasmissione degli atti al Senato della Repubblica affinchè deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse dal senatore Claudio Regis nell'esercizio delle sue funzioni. Dispone la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera competente.

Il Giudice per le indagini preliminari
(F.to Dott. Paolo BERNARDINI)

